

## Polonia

### SCUDO ANTICRISI - Legge del 31 marzo 2020

(disposizioni più importanti elaborate da ICE Varsavia)

#### III. TUTELA DEI POSTI DI LAVORO E DEL REDDITO DEI DIPENDENTI

1. Cofinanziamento al datore di lavoro, tramite l'utilizzo del fondo FGŚP (Fondo di Indennità Garantite dei Lavoratori), onde contribuire alle remunerazioni fino al 50% del salario minimo (con il 20% dell'orario di lavoro ridotto, e non più del 40% dello stipendio medio) per il periodo di inattività o riduzione dell'orario di lavoro nei casi in cui il calo del giro d'affari, ad volume o ad valorem, dovuto al COVID-19 sia:
  - non inferiore al 15% - calcolato come "il rapporto tra il giro d'affari congiunto di 2 mesi consecutivi qualsiasi nel periodo successivo al 1° gennaio 2020, rispetto al giro d'affari congiunto degli stessi 2 mesi consecutivi dell'anno precedente;
  - non inferiore al 25% del giro d'affari calcolato come il rapporto del fatturato di un qualsiasi mese nel periodo successivo al 1° gennaio 2020 rispetto al giro d'affari del mese precedente.
2. Cofinanziamento, a carico dell'Amministrazione Provinciale, alla remunerazione e ai contributi previdenziali delle imprese micro e piccole (per un periodo fino a 6 mesi) e delle imprese medie (per un periodo fino a 3 mesi) se il calo del giro d'affari a causa del COVID-19 registrato nell'arco di 2 mesi consecutivi il periodo successivo al 1° gennaio 2020, risulta come di seguito dettagliato:
  - 50% del salario minimo se il calo è almeno del 30%;
  - 70% del salario minimo se il calo è almeno del 50%;
  - 90% del salario minimo se il calo è almeno del 80%.
3. Indennità per calo attività, esonerata da oneri previdenziali e fiscali:
  - per lavoratori autonomi e partite IVA, per un importo pari all'80% della retribuzione minima, se il reddito è calato almeno del 15% rispetto al mese precedente, a condizione che il reddito nel mese precedente fosse inferiore al 300% della retribuzione media;
  - per imprenditori micro, autorizzati a contabilità fiscale semplificata (cd. schede fiscali, forfait evidenziato esonerato dal VAT) per un importo pari al 50 % di retribuzione minima.
4. Allargamento del numero dei soggetti che hanno diritto a un'indennità di assistenza aggiuntiva avendo a carico una persona con un certificato di

disabilità altamente avanzata fino all'età di 18 anni, oppure, a prescindere dall'età, nel caso di chiusura/sospensione d'attività della casa di cura interessata.

5. Aumento dell'indennità di assistenza in caso di impossibilità di provvedere all'assistenza di una tata o di un badante diurno a pagamento
6. Introduzione di un meccanismo flessibile per prorogare il periodo di pagamento dell'indennità di assistenza dovuta (competenza del Consiglio dei Ministri).
7. Aumento dell'importo di cofinanziamento mensile per la remunerazione dei lavoratori disabili ( la quota base sale da PLN 1.800 a 1.950 per disabilità grave, da 1.125 a 1.200 PLN per disabilità moderata, indennità aggiuntiva sale a PLN 1.200 PLN e PLN 900 rispettivamente).
8. Cofinanziamento dai mezzi del PFRON (fondo statale per la riabilitazione dei disabili) ai costi di seminari terapeutici, centri e club di integrazione sociale, centri di supporto per persone con disabilità mentali, ma anche ai costi di funzionamento di asili nido, club per bambini, tate e badanti diurni (nell'ambito del programma MALUCH), copertura dei costi di remunerazioni dei lavoratori disabili nel caso di sospensione d'attività delle imprese dedicate a loro impiego.
9. Estensione del numero di coloro che possono richiedere di lavorare da remoto anche ai funzionari di vari servizi od organi dello Stato non assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato
10. Consentire ai datori di lavoro di introdurre regole più flessibili concernenti l'orario di lavoro dei dipendenti e modificare le condizioni di lavoro al fine di preservare i posti di lavoro (limitando il riposo giornaliero e settimanale ininterrotto, introducendo un sistema di orario di lavoro equivalente in deroga agli obblighi del Codice del lavoro).
11. In caso di emergenza epidemiologica o stato epidemico consentire ai datori di lavoro operanti per il funzionamento di elementi infrastrutturali critici e delle stazioni di rifornimento , di organizzare l'attività operando nel rispetto del Codice del Lavoro, onde provvedere al funzionamento ininterrotto di tali imprese (modifica del sistema o dell'orario di lavoro, introduzione dell'obbligo del lavoro straordinario);
12. Esonerare dipendenti minorenni (15< età <18) assunti per una formazione professionale obbligatoria, dall'obbligo di esercitare il lavoro durante un periodo di chiusura degli Istituti Scolastici (se nel periodo suddetto il datore di lavoro pagherà una retribuzione gli spetterà un rimborso in conformità al relativo contratto di rimborso in vigore);